

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente lo stanziamento di sussidi per la costruzione dei nuovi
edifici scolastici di San Carlo di Peccia, di Astano, di Lopagno,
di Medeglia e per l'ampliamento della casa scolastica di Miglieglia

(del 22 febbraio 1952)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

In relazione al decreto legislativo 8 novembre 1948 concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 1.200.000.— per il sussidiamento straordinario della costruzione e riattazione di edifici scolastici comunali e consortili, abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra approvazione gli acclusi disegni di decreti legislativi per mettere al beneficio del sussidio i progettati nuovi edifici scolastici di San Carlo di Peccia, Astano, Lopagno, Medeglia e l'ampliamento della casa scolastica di Miglieglia.

I progetti sono stati allestiti in conformità delle direttive e dei suggerimenti dati dal Dipartimento della pubblica educazione e hanno l'approvazione del medesimo. I preventivi sono stati controllati dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

In tutti i Comuni indicati la questione della sistemazione della sede scolastica riveste carattere di assoluta urgenza e le opere non possono essere rimandate senza grave discapito per il funzionamento delle scuole.

Le attuali case scolastiche presentano delle deficienze igieniche così gravi da non poter essere tollerate oltre.

Dall'esame delle singole domande e degli atti presentati rileviamo le seguenti indicazioni:

PECCIA - SAN CARLO: costruzione di un nuovo edificio scolastico.

La nuova scuola servirà per gli allievi di San Carlo e del Piano.

Spesa prevista e sussidiabile Fr. 111.000.—.

Il Comune di Peccia è povero, con una popolazione di 216 abitanti, un ente imponibile di Fr. 1.500.000.—, un debito pubblico di Fr. 47.500.— e un tasso d'imposta del 5%.

Esso ha tutti i problemi comunali insoluti: non ha in ordine gli acquedotti, non ha la mappa, non ha in buon assetto le proprie strade, di guisa che dovrà affrontare in breve spazio di tempo spese notevoli. Solo per la sistemazione degli acquedotti delle tre frazioni dovrà spendere Fr. 100.000.—.

Non è sfuggita al nostro esame la considerazione che fra alcuni anni il Comune di Peccia godrà, ai fini dell'imposta, dei benefici derivantigli dagli impianti idrici della Maggia situati sul suo territorio, ma di questo fatto per il momento non è stato possibile tener conto, e ben sappiamo che senza un valido appoggio dello Stato quel paese non sarebbe in condizione di risolvere il problema del nuovo fabbricato scolastico per la frazione di San Carlo.

Proponiamo la concessione del sussidio nella misura del 50 % di franchi 111.000.—, pari a Fr. 55.500.—.

ASTANO: costruzione della nuova casa scolastica.

Spesa prevista Fr. 90.000.—: spesa sussidiabile Fr. 58.000.—.

Il Comune di Astano ha una popolazione di 283 abitanti, un debito pubblico di Fr. 37.400.—, un ente imponibile di Fr. 1.770.000.— e un tasso d'imposta del 6,50%.

E' stato allestito anche il progetto per la riattazione del vecchio stabile, ma questa soluzione è stata scartata dal Dipartimento della pubblica educazione perchè non risolveva convenientemente il problema.

La situazione economica del Comune, ora valutata discreta, sarà di molto peggiorata con il debito che dovrà essere contratto per la costruzione della nuova scuola.

Tenuto conto anche dell'eccentricità del paese, siamo dell'avviso che si giustifichi la concessione di un sussidio del 45 % di Fr. 85.000.—, pari a Fr. 38.250.—.

LOPAGNO: costruzione del nuovo edificio scolastico.

Spesa prevista e sussidiabile Fr. 120.000.—.

La nuova scuola servirà per gli allievi di Lopagno e di Roveredo Capriasca. Lopagno con una popolazione di 395 abitanti, ha un debito pubblico di Fr. 32.950.—, un ente imponibile di Fr. 2.500.000.— e un tasso d'imposta del 6,50 %. Il paese non dispone di un impianto completo di fognatura e ha in previsione l'aggiornamento della mappa.

Trattandosi di costruire un edificio a carattere consortile, proponiamo la concessione del sussidio nella misura del 40% di Fr. 120.000.—, pari a Fr. 48.000.—.

MEDEGLIA: costruzione del nuovo palazzo scolastico.

La spesa è preventivata in Fr. 111.000.—: quella sussidiabile in Fr. 102.000.—.

Si è esaminato a lungo per vedere se non fosse possibile riattare il vecchio stabile comunale, ma il Dipartimento competente non ha potuto dare il suo assenso a siffatta soluzione, perchè la spesa sarebbe stata di poco inferiore a quella necessaria per una nuova costruzione e per di più vi ostavano ragioni di ubicazione, di mancanza del piazzale e non si sarebbe raggiunto un risultato soddisfacente.

Il Comune di Medeglia ha una popolazione di 347 abitanti, un debito pubblico di Fr. 28.000.—, un ente imponibile di Fr. 1.602.000.— e un tasso d'imposta del 9 %.

Esso è un paese povero e per convincersi basta pensare all'ente imponibile minimo e al tasso d'imposta. Non dispone di un impianto di fognatura e nemmeno dell'indispensabile allacciamento stradale con tutte le frazioni.

Il nuovo debito che dovrà essere fatto per affrontare la spesa della costruzione del nuovo edificio scolastico, inciderà fortemente sulla situazione finanziaria, triplicando ipso facto il debito pubblico.

Avuto riguardo alla mancanza di risorse del paese, all'esodo continuo delle famiglie che registra, non v'ha dubbio che si giustifichi la concessione del massimo di sussidio, che per la soluzione del problema della scuola proponiamo nella misura del 50 % di Fr. 102.000.—, pari a Fr. 51.000.—.

MIGLIEGLIA: ampliamento della casa scolastica.

Spesa prevista e sussidiabile Fr. 62.900.—.

Il Comune di Miglieglia ha fatto studiare il progetto di ingrandimento della propria casa scolastica per poter dare una sede decorosa alla scuola e i piani presentati risolvono il problema.

Il paese di Miglieglia conta una popolazione di 226 abitanti, ha un debito pubblico di Fr. 80.900.—, un ente imponibile di Fr. 1.279.000.— e un tasso d'imposta dell'8,50 %.

Esso è povero ed ha altri lavori importanti da eseguire: la captazione di una nuova sorgente per l'acquedotto e la costruzione del serbatoio comporteranno una spesa di ca. Fr. 30.000.—. E' prevista anche la sistemazione del cimitero e delle miglione alle strade comunali.

La situazione del Comune non è certamente florida.

Riteniamo che sia da concedere il massimo appoggio e pertanto sulle spese di ampliamento dell'edificio scolastico di Miglieglia proponiamo l'assegnazione del sussidio in ragione del 50 % di Fr. 62.900.—, pari a Fr. 31.450.—.

Vi preghiamo di voler approvare la serie di progetti di decreti di sussidiamento da noi proposti, nella ferma convinzione che la misura del sussidio da noi indicata, rappresenta un'equa partecipazione dello Stato all'indispensabile e inderogabile soluzione del problema del risanamento delle sedi scolastiche comunali.

Preannunciamo che il credito concessoci a suo tempo di Fr. 1.200.000.— è pressochè esaurito e rimangono ancora parecchi edifici scolastici da costruire o da sistemare. La benefica azione intrapresa dovrà essere continuata. Saremo perciò costretti a presentarvi prossimamente la richiesta per la concessione di un nuovo credito.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato:

Lepori

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il sussidiamento dei lavori di costruzione
dell'edificio scolastico di San Carlo di Peccia

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamato il decreto legislativo 8 novembre 1948;

visto il messaggio 22 febbraio 1952 n. 348 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Per la costruzione del nuovo edificio scolastico di San Carlo di Peccia è stanziato un sussidio del 50 % netto, sulla spesa sussidiabile di franchi 111.000.—, ritenuto un massimo di Fr. 55.500.—; questo importo verrà prelevato dalla voce « Sussidio straordinario ai Comuni per costruzioni scolastiche » del preventivo del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 2. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata ad opera finita e collaudata.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a versare un acconto, non superiore ad $\frac{1}{3}$ del sussidio concesso, quando i lavori per la costruzione dell'edificio hanno raggiunto la completa copertura del tetto.

Art. 4. — Il presente decreto, non di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato è incaricato della sua esecuzione.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente il sussidiamento dei lavori di costruzione
dell'edificio scolastico di Astano

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
richiamato il decreto legislativo 8 novembre 1948;
visto il messaggio 22 febbraio 1952 n. 348 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per la costruzione del nuovo edificio scolastico di Astano è stanziato un sussidio del 45 % netto, sulla spesa sussidiabile di Fr. 85.000.—, ritenuto un massimo di Fr. 38.250.—; questo importo verrà prelevato dalla voce «Sussidio straordinario ai Comuni per costruzioni scolastiche» del preventivo del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 2. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata ad opera finita e collaudata.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a versare un acconto, non superiore ad $\frac{1}{2}$ del sussidio concesso, quando i lavori per la costruzione dell'edificio hanno raggiunto la completa copertura del tetto.

Art. 4. — Il presente decreto, non di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato è incaricato della sua esecuzione.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente il sussidiamento dei lavori di costruzione
dell'edificio scolastico di Lopagno

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,
richiamato il decreto legislativo 8 novembre 1948;
visto il messaggio 22 febbraio 1952 n. 348 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per la costruzione del nuovo edificio scolastico di Lopagno è stanziato un sussidio del 40 % netto, sulla spesa sussidiabile di Fr. 120.000.—, ritenuto un massimo di Fr. 48.000.—; questo importo verrà prelevato dalla voce «Sussidio straordinario ai Comuni per costruzioni scolastiche» del preventivo del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 2. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata ad opera finita e collaudata.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a versare un acconto, non superiore ad $\frac{1}{2}$ del sussidio concesso, quando i lavori per la costruzione dell'edificio hanno raggiunto la completa copertura del tetto.

Art. 4. — Il presente decreto, non di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato è incaricato della sua esecuzione.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente il sussidiamento dei lavori di costruzione
dell'edificio scolastico di Medeglia

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,
richiamato il decreto legislativo 8 novembre 1948;
visto il messaggio 22 febbraio 1952 n. 348 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per la costruzione del nuovo edificio scolastico di Medeglia è stanziato un sussidio del 50 % netto, sulla spesa sussidiabile di Fr. 102.000.—, ritenuto un massimo di Fr. 51.000.—; questo importo verrà prelevato dalla voce « Sussidio straordinario ai Comuni per costruzioni scolastiche » del preventivo del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 2. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata ad opera finita e collaudata.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a versare un acconto, non superiore ad $\frac{1}{2}$ del sussidio concesso, quando i lavori per la costruzione dell'edificio hanno raggiunto la completa copertura del tetto.

Art. 4. — Il presente decreto, non di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato è incaricato della sua esecuzione.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente il sussidiamento dei lavori di ampliamento
della casa scolastica di Miglieglia

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,
richiamato il decreto legislativo 8 novembre 1948;
visto il messaggio 22 febbraio 1952 n. 348 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per l'ampliamento della casa scolastica di Miglieglia è stanziato un sussidio del 50 % netto, sulla spesa sussidiabile di Fr. 62.900.—, ritenuto un massimo di Fr. 31.450.—; questo importo verrà prelevato dalla voce « Sussidio straordinario ai Comuni per costruzioni scolastiche » del preventivo del Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 2. — I lavori dovranno essere eseguiti previa approvazione del capitolato, dei moduli d'offerta e ratifica delle delibere da parte del Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 3. — Il sussidio sarà versato in base alla liquidazione debitamente approvata ad opera finita e collaudata.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a versare un acconto, non superiore ad $\frac{1}{2}$ del sussidio concesso, quando i lavori per la costruzione dell'edificio hanno raggiunto la completa copertura del tetto.

Art. 4. — Il presente decreto, non di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato è incaricato della sua esecuzione.